

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020**

Sig. socio dell'Azienda Speciale ASEA

Premessa

Il Revisore Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Il sottoscritto ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale ASEA, costituito dallo stato patrimoniale e dal economico per l'esercizio chiuso al 31/12/2020 e dalla nota integrativa. L'esercizio contabile come da statuto coincide con l'anno solare.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori dell'Azienda Speciale ASEA. Tali norme si identificano con le norme del codice civile sul bilancio, quelle pertinenti derivanti da altre leggi, i principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Essi sono responsabili anche di prevenire e individuare le possibili frodi con adeguati sistemi contabili e di controllo interno al fine di consentire una redazione del bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Inoltre, gli amministratori sono responsabili per quanto attiene alla valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Responsabilità del revisore

È responsabilità del revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale.

La revisione è stata condotta secondo gli statuiti principi di revisione legale (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010 nel rispetto di principi etici, nel rispetto di una pianificazione e svolgimento della revisione legale mirata ad acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi, sia intenzionali che non intenzionali (frodi), e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Svolgendosi l'attività di revisione, sulla base di verifiche a campione, sussiste sempre la probabilità che il revisore possa non individuare un errore significativo. Il rischio di revisione esiste in quanto il rischio per sua natura, non può mai essere del tutto eliminato, bensì unicamente ridotto.

La revisione legale è stata basata su procedure, scelte secondo il giudizio professionale, volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d'esercizio e inoltre include la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, della valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Il revisore ha preliminarmente valutato il contesto aziendale, cercando di comprendere le dinamiche operative e gestionali dell'azienda revisionata nonché del sistema di controllo interno, al fine di valutare l'articolazione e l'ampiezza delle procedure di revisione da porre in essere. Il sistema di controllo si presenta non formalizzato ma sufficientemente affidabile.

Il revisore per identificare e valutare i rischi ha considerato anche le diverse tipologie di errori potenziali che, in concreto, possono inficiare il bilancio, come le operazioni effettuate dalla gestione nel corso dell'esercizio e rilevate in contabilità, l'analisi dei saldi di chiusura dell'esercizio, l'informativa e quindi schemi, note, relazione degli amministratori attinente al bilancio.

Nella valutazione del rischio, ha tenuto conto, trattandosi di un particolare aspetto del rischio inerente, anche dell'aspetto legato all'emergenza sanitaria. Nell'attuale emergenza economico-sanitaria, è evidente come la continuità aziendale potrebbe essere compromessa a causa della forte contrazione dell'economia e dell'incertezza significativa sul futuro che potrebbe portare a probabili perdite di esercizio dovute al venire meno del fatturato, che in generale copre i correlati costi.

Il revisore non ha rilevato eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'Azienda ASEA di mantenere la continuità aziendale.

La stessa è garantita dal rinnovo del contratto di servizio di durata decennale, sottoscritto tra l'Asea e la Provincia di Benevento, per la funzione pubblica di censimento, ispezione e controllo dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici, nonché dalla convezione in essere per la gestione dell'invaso e delle opere accessorie, prorogata al 31/12/2021, con delibera di C.P. n. 42 del 30/12/2020, che prevede il perdurare di ristori al fine della copertura dei costi necessari ad eseguire quanto in convenzione.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda Speciale ASEA al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio è corredato della relazione sulla gestione che, nel rispetto dell'art. 2428 c.c., fornisce informazioni sia qualitative che quantitative in merito alla situazione dell'Azienda speciale, al suo andamento e al risultato della gestione, inclusa la descrizione dei principali rischi e incertezze. Il sottoscritto ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori dell'Azienda Speciale ASEA, con il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e sulla conformità alle norme di legge.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'A.S. ASEA al 31 dicembre 2020 e conforme alle norme di legge.

Altri aspetti

Si segnala che il revisore unico è stato nominato con decreto Presidenziale n. 25 del 06/11/2020. Il bilancio dell'esercizio precedente, ovvero il bilancio chiuso al 31/12/2019, è stato assoggettato a revisione legale da parte di un organo collegiale, formato da soggetti diversi dall'attuale revisore, i quali hanno reso un giudizio positivo sull'ultimo bilancio di esercizio approvato. Nell'esercizio 2020 il nuovo Statuto, in particolare, l'art. 20, ha previsto un organo di revisione formato da un Unico Revisore legale dei Conti. Il collegio dei revisori ha operato secondo una propria pianificazione di revisione per quasi tutto l'esercizio 2020, rendendo alla fine una relazione di fine mandato, mentre il sottoscritto è stato nominato a ridosso della scadenza di fine anno 2020.

Tale circostanza non ha, tuttavia, determinato una insufficiente pianificazione dell'attività di revisione e non ha compromesso il processo di revisione in tutte le sue fasi. L'attività di vigilanza è stata effettuata tenendo conto della dimensione e della tipologia della società, sulla base della documentazione fornita dagli organi amministrativi e dal responsabile amministrativo, ed essa è stata valutata con la dovuta diligenza professionale, essendo efficienti le procedure adottate dalla società in materia di idonei flussi informativi tra organo amministrativo, funzioni aziendali e revisore.

Si segnala, in ottemperanza all'art. 2403 e segg., che il 18/11/2020 con Decreto Presidenziale n. 34 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone del: presidente del CDA Giovanni Mastrocinque e dei due consiglieri Rita Angrisani e Antonio Capuano, in sostituzione del Commissario Straordinario avv. Nicola Boccalone.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Dalla data della mia nomina ho vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Ho partecipato alle adunanze dell'Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente affermare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio.

L'organo amministrativo ed il responsabile amministrativo mi hanno informato sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, sull'andamento della gestione, e anche su questi aspetti non vi sono azioni poste in essere non conformi alla legge ed allo Statuto sociale, manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tale da compromettere l'integrità del patrimonio.

Ho vigilato sulla adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante controlli aziendali e l'esame dei documenti, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Nell'esercizio 2020 si è riscontrato che:

- Il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente, il livello della sua preparazione tecnica è adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e vanta una conoscenza storica delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale e societaria non sono mutati e pertanto hanno conoscenza dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c sono state fornite sia in occasione di accessi del revisore presso la sede della società, sia in occasione di adunanze con i membri del consiglio di amministrazione, sia tramite flussi informativi telefonici e informatici avvenuti tra il responsabile amministrativo, CDA e revisore. Da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Revisore ha riscontrato che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione del bilancio e della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in ottemperanza al D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c..

Relativamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma 5, Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, poiché, per gli esercizi 2018 e 2019, e quindi per due esercizi consecutivi, non sono stati superati i limiti previsti dallo stesso articolo.

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ho avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti v/soci versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	53.858	13.580
C) Attivo Circolante	2.417.785	783.089
D) Ratei e Risconti	993	18.305
<i>Totale Attivo</i>	2.472.636	814.974

STATO PATRIMONIALE		
PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio Netto	207.274	202.741
B) Fondo per Rischi ed Oneri	40.600	50.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	244.963	223.166
D) Debiti	304.309	309.232
E) Ratei e Risconti	1.675.490	29.335
<i>Totale Passivo</i>	2.472.636	814.974

CONTO ECONOMICO		
	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della Produzione	766.575	946.085
B) Costi della Produzione	753.908	924.026
<i>Differenza tra valori e costi della produzione</i>	12.667	22.059
C) Proventi e Oneri finanziari	(1.259)	(8.254)
<i>Risultato prima delle Imposte</i>	11.408	13.805
Imposte	8.112	12.668
<i>Utile (Perdita di esercizio)</i>	3.296	1.137

Principi di redazione e criteri di valutazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati. Tale metodo, che deve essere adottato dalle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, è facoltativo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. La società, quindi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426 comma 1 n. 8) ha rilevato in bilancio i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in conformità all'art. 2425-bis c.c..

Ho esaminato, quindi, il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- Ho controllato i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo, per verificare quanto indicato nel principio contabile n. 11 (par. 34), vale a dire, se è stato rispettato il postulato dell'applicazione costante dei criteri di valutazione, in quanto strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi, rendendo così più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio. Da tale analisi i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo non sono sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, in conformità al disposto dell'art. 2426 c.c.;

- Ho esaminato l'impostazione data al progetto di bilancio, ponendo attenzione alla conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ho osservazioni da fare;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto di specifico controllo. Si è riscontrato che si tratta di fattori produttivi, materiali ed immateriali, a utilità pluriennale. In particolare ho accertato che le quote ed i fondi ammortamento siano stati determinati in conformità con gli statuiti principi contabili, con particolare riferimento al valore preso come base per il calcolo delle quote, al periodo di vita utile stimato ed al metodo utilizzato per l'attribuzione delle quote ai singoli esercizi;
- i crediti, sono esposti al valore di presunto realizzo. Il confronto tra la voce crediti del bilancio chiuso al 31/12/2020 e la stessa voce del bilancio chiuso al 31/12/2019, evidenzia uno scostamento di rilevante importo. In particolare lo scostamento è relativo per € 1.630.000 (ovvero € 1.700.000 meno l'anticipazione di € 70.000 già erogata all'ASEA) al contributo riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Delibera CIPE n. 54/2016- per gli interventi relativi alla sicurezza della diga di Campolattaro. Il provento non di competenza dell'esercizio è stato rinviato al futuro con il meccanismo dei risconti;
- ho verificato la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- il fondo trattamento di fine rapporto rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a euro 21.797. Il trattamento di fine rapporto è stato stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è stata rivalutata a mezzo di indici. Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta ad euro 244.963 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio;
- ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 (par. 16 e 19), ho verificato che sia stato seguito il principio della prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando, nella contabilizzazione dei componenti economici, la prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza;
- nell'espletamento della funzione di vigilanza non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Richiamo di informativa

Per quanto attiene alle criticità evidenziate nella relazione della gestione, il revisore richiama l'attenzione sulle contestazioni che coinvolgono l'impresa, segnala la consistenza dei debiti ereditati dalle passate amministrazioni e la necessità di una loro puntuale ricognizione al fine della definizione, per quanto possibile, di una soluzione transattiva. Pertanto, il revisore, pur riconoscendo che l'organo amministrativo sta svolgendo una intensa attività di negoziazione con le controparti per addivenire a forme transattive sia in diminuzione degli importi che in sede di ripartizione in più esercizi finanziari, sollecita lo stesso ad assumere tempestive azioni, in relazione agli impegni, nonché a continuare ad accantonare al fondo rischi quote capaci di fronteggiare le spese derivanti dalle pronunzie giudiziarie sfavorevoli.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, risulta positivo per euro 3.296.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il revisore unico propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori. In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione dell'utile di esercizio a riserva esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta al socio.

Benevento, 30/04/2021

Il Revisore unico
Dott.ssa Patrizia Maffei

